



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 183 del 07/12/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 novembre 2010, n. 2576

Accordo di Programma Interregionale in ambito sanitario tra la Regione Puglia e la Regione Basilicata".
Approvazione.

Assente l'Assessore alle Politiche della Salute, prof. Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale di concerto con il Dirigente del Servizio Programmazione ed Assistenza Ospedaliera ed il Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria, confermata dal Direttore ad interim dell'Area Politiche della Salute e delle Pari Opportunità, riferisce quanto segue l'Ass.Gentile:

Il D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 8 sexies, comma 7, prevede che le Regioni possano stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione, nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale.

L'accordo Stato-Regioni del 22 novembre 2001 sui livelli essenziali di assistenza, al punto 10, stabilisce che: "Laddove la Regione definisca specifiche condizioni di erogabilità delle prestazioni ricomprese all'interno dei Livelli Essenziali di assistenza sanitaria con particolare riferimento alle prestazioni di cui agli allegati 2B e 2C; o individui prestazioni/servizi aggiuntivi a favore dei propri residenti, l'addebitamento delle stesse, in caso di mobilità sanitaria, dovrà avvenire sulla base di:

- un accordo quadro interregionale, che regoli queste specifiche problematiche di compensazione della mobilità
- eventuali specifici accordi bilaterali tra Regioni interessate".

Considerato che la continuità territoriale, a volte, si scontra con i confini amministrativi esistenti tra le regioni e pertanto cittadini appartenenti a differenti riferimenti istituzionali si trovano, per molteplici e giustificate ragioni (storiche, culturali, ambientali, di comodità, di lavoro, etc.), ad usufruire di servizi e strutture sanitarie in luoghi diversi da quelli della propria appartenenza regionale. La vicinanza al luogo di cura, anche se situato in altra regione, la conformazione oro-geografica del territorio sono spesso motivi sufficienti perché un cittadino decida di rivolgersi a strutture e servizi localizzati al di fuori della regione di residenza, creando così nelle regioni di confine un flusso di mobilità che può risultare rilevante.

E' compito e responsabilità delle singole Regioni analizzare le motivazioni che sono all'origine di tali flussi di mobilità ed adottare le opportune azioni politiche e programmatiche al fine di soddisfare in maniera istituzionalmente adeguata i bisogni e la domanda sanitaria dei cittadini residenti in questi territori.

In ottica di federalismo sanitario, e fermo restando le legittime differenti scelte istituzionali delle singole

amministrazioni regionali si ritiene che la gestione concreta delle tematiche accennate possa essere caratterizzata, da un punto di vista procedurale, da un Accordo tra Regioni interessate che indichi sia gli scenari di riferimento ed i principi e criteri generali cui ispirarsi sia le specifiche ed i dettagli operativi dell'accordo.

Tutto ciò premesso gli Assessorati delle Regioni Puglia e Basilicata, in attuazione di quanto previsto dal citato decreto legislativo 502/92 e s.m.i., hanno ritenuto di realizzare uno specifico accordo, al fine di garantire una adeguata soluzione al problema della mobilità, ed in particolare a quello della mobilità di confine, così come risulta dall'allegato documento, che si intende recepire con il presente provvedimento.

In particolare, le Regioni Puglia e Basilicata, intendono stabilire l'accordo di collaborazione relativamente alle seguenti linee di sviluppo:

1. regolamentare le modalità di erogazione di prestazioni in regime di ricovero e ambulatoriale;
2. avviare uno studio per la verifica dei rispettivi requisiti organizzativi, alla base della definizione delle tariffe;
3. condividere programmi di monitoraggio e controllo dell'attività effettuata e di valutazioni dell'appropriatezza delle prestazioni erogate;
4. definire reti di servizi integrati in ambito sovregionale;
5. definire livelli essenziali di assistenza comuni (concordanza della esclusione di peculiari prestazioni, dei criteri di accesso);
6. definire piani integrati di sviluppo e innovazione nell'ambito della programmazione sanitaria regionale su situazioni critiche e rilevanti quali:
 - modelli organizzativi ai diversi livelli di assistenziali (prevenzione, ospedale, territorio, riabilitazione ed emergenza urgenza);
 - modalità di acquisizione reciproca di beni e servizi (tecnologie, apparecchiature sanitarie, servizio di elisoccorso, ecc.);
 - ricerca;
 - formazione ed aggiornamento;
 - ICT (Information, Technology and Communication).

Per l'attuazione e verifica delle intese sancite nell'Accordo Interregionale, l'art. 3 prevede la costituzione di un Comitato di Coordinamento Interregionale composto da:

- n. 5 referenti per la Regione Puglia;
- n. 5 referenti per la Regione Basilicata.

Il Comitato avrà il compito di:

- avviare i gruppi di lavoro e i tavoli tecnici indicandone i componenti ai rispettivi assessorati;
- verificare, con la cadenza stabilita nei vari programmi, i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi prefissati;
- individuare eventuali criticità che possono impedire e rallentare l'applicazione del presente accordo e proporre soluzioni utili al superamento delle stesse;
- valutare, alla fine di ogni anno, il resoconto tecnico-economico delle attività svolte ed elabora, annualmente un programma contenente gli obiettivi da perseguire per l'anno successivo.

I rappresentanti della regione Puglia all'interno del Comitato sono individuati nei Dirigenti dei Servizi dell'Assessorato alle Politiche della Salute (PATP, PAOS, PGS) e in due dirigenti dell'Agenzia Sanitaria Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria né di entrata né di spesa e

dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97 art.4, comma 4, lettera d), l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare la relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;
2. di approvare l'Accordo Interregionale tra le Regioni Puglia e Basilicata per la regolazione della modalità di collaborazione in ambito sanitario di cui all'allegato 1) al presente provvedimento che forma parte integrale e sostanziale;
3. di autorizzare il Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità ad indicare con proprio atto dirigenziale la designazione dei referenti regionali componenti del Coordinamento Interregionale di cui all'art. 3 dell'Accordo Interregionale;
4. di notificare il presente provvedimento all'Agenzia Regionale Sanitaria e alla Regione Basilicata, nella persona del Presidente pro tempore a cura del Servizio A.T.P.;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola